



**COMUNE DI CHIANCIANO TERME
PROVINCIA DI SIENA**

***Regolamento Comunale
per lo svolgimento del Servizio
di Autonoleggio con conducente "NCC"***



**COMUNE DI CHIANCIANO
TERME
PROVINCIA DI SIENA**

Approvazione

Delibera Consiglio Comunale n. 80 del 28.11.2003

INDICE

CAPO I NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA

ART.1 PRINCIPI GENERALI

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

ART. 4 AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

ART. 5 NORME D'ESERCIZIO

ART. 6 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

ART. 8 CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE

CAPO II LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DA RIMESSA

ART. 9 REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

CAPO III L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

ART. 10 CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI (Art. 8 c/1 della Legge n. 21 del 1992)

ART. 11 CONTENUTO DEL BANDO

ART. 12 TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

ART. 13 ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

ART. 14 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 15 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

CAPO IV L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 16 INIZIO, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 17 CONTACHILOMETRI

ART. 18 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE

ART. 19 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

ART. 20 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 21 RESPONSABILITA' DEL TITOLARE

ART. 22 RECLAMI

ART. 23 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

ART. 24 TRASPORTO HANDICAPPATI

ART. 25 TARIFFE

**CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI**

ART. 26 ADDETTI ALLA VIGILANZA

ART. 27 SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARE

ART. 28 SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 29 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 30 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

**CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 31 ABROGAZIONI

ART. 32 NORME FINALI E TRANSITORIE

CAPO I

NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

ART.1 PRINCIPI GENERALI

- 1) Tutte quelle attività che mirano a soddisfare le esigenze di trasferimento di persone e si esplicano mediante il noleggio di autoveicoli o motoveicoli con conducente, determinando una prestazione di trasporto per conto di terzi, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione comunale e sono soggetti alle norme del presente regolamento e agli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.
- 2) Sono esclusi dalle norme del presente regolamento, l'esercizio del servizio di taxi, del servizio pubblico di piazza (vetturini e taxi-merci) ed il trasporto pubblico di linea.

ART. 2 DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Per noleggio "da rimessa" con conducente s'intende quel servizio effettuato da soggetti singoli od associati nelle forme previste dalla Legge che si offre all'utenza specifica attraverso un'apposita chiamata, avanzata presso la sede del vettore, per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
- 2) Per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa.
- 3) Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse. E' vietato sostare sul suolo pubblico allo scopo di procacciarsi il servizio, salvo la deroga prevista dall'art. 30 del presente regolamento. E' inoltre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni previste per la circolazione dei taxi e degli altri servizi pubblici.

ART. 3 DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di noleggio da rimessa con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
- 2) Eventuali aspetti e situazioni, non previsti nei successivi articoli, sono disciplinati dalle norme comunitarie, dalle Leggi dello Stato e della Regione Toscana, dagli usi e consuetudini.

ART. 4
AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO E FIGURE GIURIDICHE DI GESTIONE

- 1) L'esercizio del servizio di noleggio da rimessa con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
- 2) Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
- 3) Ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 21 del 1992, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti, in qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle Imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, in conformità alle leggi sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della Legge 15/01/1992, n.21.
- 4) Nei casi di cui al comma 3 lett. b, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in casi di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. In caso di recesso si applica quanto disposto dall'art. 7 c/3 della Legge n. 21 del 1992.

ART. 5
NORME D'ESERCIZIO

- 1) In capo ad uno stesso soggetto è consentito il cumulo di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
- 2) I titolari di autorizzazione per l'esercizio da rimessa del servizio anzidetto possono avvalersi, nello svolgimento del servizio stesso, della collaborazione di familiari, sempre che iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 23 bis del Codice Civile.
- 3) L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego.
- 4) Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.
- 5) I titolari sono tenuti a comunicare all'Ufficio Comunale competente i nominativi di eventuali collaboratori familiari, dipendenti e sostituti.

ART. 6 NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

- 1) Il numero massimo delle autorizzazioni di cui all'art 4 del presente regolamento, rilasciabili nel territorio del Comune di Chianciano Terme, tenendo conto del fabbisogno sulla base dei parametri indicati dalla Regione Toscana con Deliberazione del C.R. n.131 del 1/03/1995, è di **03 Autorizzazioni, mediante veicoli** aventi un numero massimo di 9 posti compreso il conducente e di **02 Autorizzazioni, mediante autobus**, da rilasciare ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale n. 67/1993, della suddetta deliberazione del C.R.T. e della Legge 11.08.2003, n. 218.
- 2) Nel numero delle autorizzazioni così come determinato dal precedente comma, devono essere ricomprese quelle già operanti alla data di approvazione del presente regolamento.

ART. 7 CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE

- 1) Il servizio è esercitato con veicoli aventi le caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
- 2) Le autovettura adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.
- 3) In caso di sostituzione dell'autovettura, il titolare deve comunicare all'ufficio comunale competente gli estremi identificativi del veicolo che intende adibire al servizio di noleggio, specificando il tipo e le caratteristiche tecniche dello stesso. L'ufficio provvede ad accertare che il veicolo risponda alle caratteristiche definite dalla vigente normativa e sia dotato dei contrassegni di cui all'art. 8, rilasciando apposito nulla-osta per le operazioni di immatricolazione o di revisione.

Art. 8 CONTRASSEGNI PER LE AUTOVETTURE

- 1) Le autovetture in servizio per il noleggio da rimessa potranno essere di qualsiasi colore e dovranno portare all'interno della vettura, posizionati sul parabrezza anteriore e lunotto posteriore, due cartelli di cm. 14X20, con la dicitura in nero su fondo bianco "Comune di CHIANCIANO TERME - N.C.C.", a cui deve affiancarsi il numero dell'autorizzazione. Esse sono inoltre dotate di una targa posteriore di forma rettangolare e delle dimensioni di cm. 8,00 di larghezza per cm. 10,00 di altezza, posizionata nella parte posteriore, vicino alla targa di immatricolazione e recante le seguenti scritte: < NCC > inamovibile, lo stemma del Comune di Chianciano Terme ed un numero progressivo.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE DA RIMESSA

ART. 9

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE

- 1) L'esercizio della professione di noleggiatore da rimessa con autovettura è consentito ai cittadini italiani ed equiparati per legge, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) possesso della patente di guida Cat. "B" o superiore e del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada;
 - b) essere esente dagli impedimenti soggettivi al rilascio di cui:
 - ◆ l'essere incorso in condanne definitive per reati che comportano l'interdizione dalla professione, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - ◆ l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi:
 - ◆ 27 dicembre 1956 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - ◆ 31 maggio 1965 n. 575 e successive modifiche (antimafia);
 - ◆ 13 settembre 1982 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - ◆ l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta riabilitazione a norma di legge;
 - ◆ l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza o autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - ◆ l'essere incorsi in condanne definitive per reati non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due (2) anni e salvi i casi di riabilitazione;
 - ◆ guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, salvo che sia intervenuta riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
 - ◆ guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope secondo quanto prescritto dal Codice della Strada, salvo che sia intervenuta riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
 - ◆ che non sia stata sospesa la patente di guida, salvo che sia intervenuta riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.
 - c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 6 della Legge 15.1.92 n. 21;
 - d) avere a disposizione una rimessa, nel Comune di Chianciano Terme, idonea allo svolgimento dell'attività e in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro;
 - e) essere proprietario o avere la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo utilizzato per il servizio.
 - f) non avere trasferito altra autorizzazione nei cinque (5) anni precedenti;

- g) non essere titolari di licenza taxi o di autorizzazione noleggio con conducente rilasciata da altro Comune;
 - h) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.
- 2) Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza dal titolo.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO

ART. 10

CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI (Art. 8 c/1 della Legge n. 21 del 1992)

- 1) Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso, per titoli, a soggetti che abbiano la proprietà o disponibilità del mezzo.
- 2) Il bando è indetto entro 60 giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

ART. 11

CONTENUTO DEL BANDO

- 1) I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) indicazione del termine di presentazione delle domande;
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la
 - f) dichiarazione di proprietà o disponibilità del veicolo.

ART. 12

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- 1) Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, il Responsabile del Servizio competente, procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:
 - a) Diploma di scuola media superiore..... punti 2

- b)periodi di servizio prestati in qualità di collaboratore familiare, sostituto o dipendente da una impresa che gestisce autoservizi pubblici non di linea punti 1 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri.
- c)Periodi di titolarità di autorizzazione per il noleggio con conducente..... .punti 1 a semestre fino ad un massimo di 8 semestri.
- d)Residenza nel Comune di Chianciano Terme..... punti 3
- e)Residenza negli altri Comuni della Provincia di Siena punti 1
- 2) Il punteggio di ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti sulla base delle lettere a e b.
- 3) Qualora due o più candidati risultino titolari dello stesso punteggio, l'autorizzazione viene assegnata sulla base di quanto segue e nel seguente ordine:
a - al più giovane di età;
b - alla data e all'ora di presentazione della domanda all'Ufficio Protocollo del Comune.

ART. 13 ASSEGNAZIONE E RILASCIO AUTORIZZAZIONE

- 1) Il Responsabile del Servizio competente, stilata la graduatoria di merito, provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
- 2) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.

ART. 14 VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione ha validità illimitata. In qualsiasi momento le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità, verificando il permanere, in capo al titolare, dei requisiti dalla legge e dal presente regolamento. Qualora sia verificata la non permanenza in capo al titolare dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto autorizzatorio.

ART. 15 TRASFERIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

- 2) Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, con presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario della autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
- 3) Il trasferimento dell'autorizzazione "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. Qualora gli eredi appartenenti al nucleo familiare del deceduto intendano trasferire l'autorizzazione ad un soggetto appartenente o meno al nucleo familiare, devono fare pervenire all'Ufficio competente, entro due anni, dalla data decesso, la designazione del subentrante, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 10. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
- 4) Al titolare che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita o trasferita un'altra prima che siano decorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

ART. 16

INIZIO, CESSAZIONE, SOSPENSIONE E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

- 1) Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o volturazione del titolo.
- 2) Il titolare o l'erede che intende rinunciare all'esercizio dell'Autorizzazione deve presentare comunicazione scritta di rinuncia con allegato l'originale del titolo autorizzatorio al competente Ufficio Comunale.
- 3) Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di cinque giorni, al competente ufficio comunale.

ART. 17

CONTACHILOMETRI

- 1) Gli autoveicoli adibiti al servizio di noleggio devono essere dotati di contachilometri generale e parziale.

- 2) I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, deve esserne data notizia all'utente.

ART. 18 LOCAZIONE TEMPORANEA ED ECCEZIONALE DI AUTOVETTURE

Per la sostituzione di autovetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente che abbiano subito guasti, incidenti o furti, che comporterebbero l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continuativi, su richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la locazione temporanea ed eccezionale dei suddetti veicoli, alle seguenti condizioni:

- a) la locazione sia effettuata solo tra titolari di autorizzazione rilasciata dal Comune di Chianciano Terme;
 - b) il veicolo locato e quello sostituito devono possedere caratteristiche analoghe;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque per un periodo complessivo massimo di 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) sia presentata dichiarazione del carrozziere o dell'autoriparatore nella quale si attesti la presenza del veicolo presso lo stesso ed il tempo necessario per la riparazione; in caso di furto dovrà essere prodotta copia della denuncia di furto presentata presso le competenti autorità.
- 2) L'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

ART. 19 COMPORTAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

- a) Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
- d) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui il veicolo è omologato;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- f) essere ordinato e curato nella persona;
- g) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori di non vedenti;

- h) compiere servizi ordinati da agenti e funzionari delle Forze dell'Ordine per motivi contingenti di pubblico interesse;
 - i) presentare il veicolo all'Ufficio Comunale competente quando richiesto, per le opportune verifiche;
 - j) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - k) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal rientro in sede, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - l) curare la qualità del trasporto nei minimi particolari;
 - m) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - n) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne faccia richiesta.
 - o) ultimare il trasporto anche ove sia scaduto l'orario di servizio;
 - p) comunicare entro 10 giorni all'ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali del veicolo o le variazioni ai dati identificativi dello stesso.
- 2) Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) rifiutare il trasporto di bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.
 - g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
 - h) consentire la conduzione del veicolo per servizio a persone non autorizzate;
 - i) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

ART. 20
COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

- 1) Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
 - a) Fumare durante il trasporto;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato in accordo con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento dell'autovettura;
 - d) pretendere il trasporto di merci diverse da bagaglio al seguito;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada.

ART. 21
RESPONSABILITA DEL TITOLARE

- 1) Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, connessa all'esercizio dell'attività, resta a carico del titolare, rimanendo esclusa in ogni caso la responsabilità del Comune.

ART. 22
RECLAMI

- 1) Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comune di Chianciano Terme - Responsabile Ufficio Attività Produttive e Trasporti.
- 2) All'interno di ogni veicolo è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo e il numero di telefono degli Uffici comunali a cui indirizzare i reclami.

ART. 23
INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

ART. 24
TRASPORTO HANDICAPPATI

- 1) Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2) Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuata gratuitamente.

ART. 25
TARIFFE

- 1) Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente, anche in forma associata, determinano annualmente la tariffa chilometrica minima e massima.
- 2) Gli importi di cui al comma 1 devono essere depositati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
- 3) Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

CAPO V
VIGILANZA SUL SERVIZIO E SANZIONI

ART. 26
VIGILANZA

- 1) La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di cui all'art. 13 della Legge n. 689 del 24/11/1981.
- 2) Il Sindaco può emettere ordinanze per l'esecuzione delle norme di cui al presente regolamento.

ART. 27
SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARE

- 1) Le violazioni al presente regolamento sono così punite:
 - a) Con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24.11.1991 n. 689;
 - b) Con le sanzioni amministrative accessorie di cui agli artt. 29 e 30.

- 2) Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta o revocata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione da €. 206,00 a €. 516,00;
- 3) Chiunque eserciti l'attività di noleggio con conducente con autorizzazione sospesa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione da €.103,00 a €.413,00;
- 4) Chiunque, privo dell'iscrizione nel ruolo di cui alla Legge 21/1992, eserciti l'attività anche come collaboratore di impresa regolarmente costituita è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una sanzione da €. 103,00 a €.413,00;
- 5) Per le violazioni delle norme del presente Regolamento non precedentemente previste si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 51,65 a € 516,46.
- 6) In caso di violazioni commesse da un dipendente od un collaboratore familiare, il titolare è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
- 7) Per ciascuna delle violazioni indicate è ammesso il pagamento entro 60 giorni dalla notifica o contestazione della violazione. L'importo è determinato ai sensi della Legge 24.11.81 n. 689.
- 8) Per il pagamento della sanzione amministrativa dovrà avvenire mediante versamento in conto corrente postale n. 125534 intestato a COMUNE DI CHIANCIANO TERME Servizio di Tesoreria, indicando la causale del versamento.

ART. 28
SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) L'autorizzazione è sospesa, con atto emanato dal Responsabile del Servizio competente, per un periodo non superiore a 6 mesi, nei seguenti casi:
 - a) violazione alle norme del Codice della Strada, tale da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati;
 - b) violazione di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi così come previsto dall'art. 5 del presente Regolamento;
 - d) violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati di cui all'art. 25;
 - e) violazione dei criteri per la determinazione delle tariffe;
 - f) violazione, per la terza volta nell'arco di un anno, degli obblighi stabiliti dal presente regolamento, che comporti l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del precedente art. 28;
 - g) violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada; il titolare ha l'obbligo di comunicarlo entro 10 giorni al Comune che ha rilasciato l'atto autorizzatorio.

- 2) Al titolare dell'Autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'Autorizzazione. Egli ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di sospensione, entro giorni 08 dalla notifica della comunicazione. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'Autorità Comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
- 3) Il Responsabile del Servizio, dispone sul periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
- 4) A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio comunale.

ART. 29 REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il Responsabile del Servizio competente dispone la revoca dell'Autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per violazione delle norme sulla trasferibilità della autorizzazione così come previste dall'art. 16;
 - b) a seguito di provvedimenti di sospensione nell'arco di un quinquennio adottati ai sensi dell'art. 29, per un periodo complessivamente superiore a 6 mesi;
 - c) per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio nell'arco di un anno;
 - d) per motivi di pubblico interesse e per la perdita dei requisiti di cui all'art. 10;
 - e) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notifica del provvedimento di sospensione dal servizio.
- 2) Al titolare dell'Autorizzazione deve essere comunicato, a cura dell'Ufficio Comunale competente, che è in corso il procedimento per la sospensione dell'Autorizzazione. Egli ha facoltà di far pervenire scritti difensivi e di farsi sentire in merito alle cause di sospensione, entro giorni 08 dalla notifica della comunicazione. In caso di rigetto delle giustificazioni, l'Autorità Comunale ne indica le motivazioni nel provvedimento.
- 3) La revoca viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 30 DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1) Il Responsabile del Servizio competente, dichiara la decadenza dell'Autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17.

- 2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
- 3) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza o revoca della autorizzazione.

CAPO VI **DISPOSIZIONI FINALI**

Art. 31 **ABROGAZIONI**

- 1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea di servizio di noleggio con conducente, sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.

ART. 32 **NORME FINALI E TRANSITORIE**

- 1) Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati dal Consiglio Comunale in materia di servizio di noleggio con conducente, non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.
- 2) Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle leggi dello Stato e della Regione vigenti in materia.
- 3) Il presente Regolamento verrà trasmesso, per opportuna conoscenza, all'Amministrazione Provinciale di Siena, che terrà conto del medesimo nell'ambito del Piano di Bacino di cui all'art. 9 della L.R.14/84.
- 4) Dell'approvazione del presente Regolamento sarà data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.